



NOTAIO
LUCA PALUMBO

Repertorio n. 5002

Raccolta n. 3771

Atto costitutivo di fondazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di novembre.

(20 novembre 2024)

In Roma, Via Po n. 21.

Avanti a me Dottor Luca Palumbo, Notaio in Roma, con studio in Via Costantino Morin n. 12, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni Signori:

- BATTISTA Danilo nato ad Avellino il 26 gennaio 1969, residente in Avellino, Contrada Cardalani n. 18, e
- PATERNOSTER Silvia nata a Roma il 2 settembre 1977, residente in Roma, Via S. Massimiliano Kolbe n. 17;

è presente il Signor:

° SBARRA Luigi nato a Pazzano (RC) il 20 febbraio 1960, residente in Roccella Ionica (RC), Via della Libertà senza numero civico, codice fiscale: SBR LGU 60B20 G394M, il quale interviene alla presente scrittura non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della:

- **"CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L."** con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale: 80122990585, giusta i poteri lui spettanti ai sensi del vigente statuto confederale ed in esecuzione della delibera della Segreteria Nazionale in data 11 novembre 2024.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, stipula quanto segue:

Articolo 1) La "CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L." (di seguito l'"Ente Fondatore"), come sopra rappresentata, costituisce, ai sensi degli artt. 14 e seguenti cod.civ., una fondazione non avente scopo di lucro denominata **"Fondazione Cisl Franco Marini"** (di seguito la **"Fondazione"**).

Articolo 2) La Fondazione ha sede in Roma, Largo Alessandro Vessella n. 31.

Articolo 3) La durata, lo scopo, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi della Fondazione, nonché tutte le norme regolanti l'amministrazione, la vita e lo scioglimento della Fondazione sono contenute nello Statuto che, firmato dal comparente, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione l'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, conferisce la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) mediante assegno circolare n. 904 6079887389-04, recante la clausola "non trasferibile", emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Agenzia n. 1 di Roma, in data 18 novembre 2024.

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Roma 4
il 22 novembre 2024
al n. 38704 Serie 1T
Esatti Euro 356,00

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 o delle diverse normative applicabili in sede di riconoscimento, la consistenza del patrimonio verrà dimostrata dalla documentazione che sarà allegata in sede di domanda di riconoscimento.

Il presente conferimento è sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento del riconoscimento da parte delle competenti autorità governative, ai sensi degli artt. 12 e seguenti cod.civ.

Articolo 5) E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Articolo 6) L'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, stabilisce che il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia composto da 3 (tre) membri, in persona dei Signori:

- SBARRA Luigi, sopra generalizzato, Presidente che contestualmente viene nominato anche Presidente della Fondazione;
 - FUMAROLA Daniela, nata a Taranto il 28 maggio 1966, residente in Taranto, Via Genova n. 31/B, codice fiscale: FMR DNL 66E68 L049D, Consigliere;
 - POTENZA Alessandro, nato a Roma il 26 agosto 1979, residente in Roma, Largo Giuseppe Verratti n. 7/C, codice fiscale: PTN LSN 79M26 H501D, Consigliere;
- tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da parte dell'Ente Fondatore.

Al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti dall'allegato Statuto.

Articolo 7) L'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, nomina quale Revisore dei Conti la Dott.ssa GARGANO Incoronata, nata a Foggia il 10 marzo 1969, residente in Solofra (AV), Via Sorbo Sottano n. 81, codice fiscale: GRG NRN 69C50 D643P, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore con il n. 616A, nonché all'Albo dei Revisori Legali con il n. 140042, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, la quale dura in carica 4 (quattro) anni ed è confermabile nell'incarico per un periodo equivalente a quello della prima nomina, senza limitazioni temporali circa la detta confermabilità.

Articolo 8) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025; i successivi esercizi avranno inizio l'1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 9) Il Presidente della Fondazione è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche (proporre le re-

lative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connessa, ecc.).

Allo stesso è conferito mandato per procedere alle modifiche dello Statuto nel senso eventualmente richiesto dal competente Ufficio Territoriale del Governo ai fini dell'iscrizione della Fondazione, senza bisogno di ulteriori formalità, dando per rato e valido il suo operato.

Articolo 10) Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque relative al presente atto sono a carico dell'Ente Fondatore.

L'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, chiede che al presente atto venga applicato il trattamento tributario di cui all'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano in due fogli di cui occupa cinque pagine e quanto fin qui della presente e l'ho letto, alla presenza dei testimoni, al comparente che lo approva.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti ventinove.

Firmato: Luigi Sbarra

Danilo Battista

Silvia Paternoster

Luca Palumbo

Allegato A al Repertorio n. 5002/3771

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita per volontà della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl, ai sensi degli artt. 14 e seguenti cod.civ., una Fondazione denominata "Fondazione Cisl Franco Marini" (di seguito la "**Fondazione**").

ART. 2 DURATA E SEDE

La Fondazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è regolata dal presente statuto.

La Fondazione ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, e previo parere vincolante dell'Ente Fondatore, potranno essere istituite sedi operative, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 SCOPO

E' scopo della Fondazione la promozione e la diffusione, a livello nazionale, di attività socio-politico, culturale e sindacale nonché la diffusione, la tutela e la cultura del lavoro dignitoso quale elemento fondante della democrazia, dello sviluppo equo, di un progresso fondato sulla piena par-

tecipazione di ogni componente della società, a partire dal sindacato, alla costruzione del bene comune. In tal senso la Fondazione si propone anche di promuovere l'esercizio della concertazione insieme alla pratica ed all'evoluzione della contrattazione di primo e secondo livello. Dimensioni essenziali per far progredire crescita e integrazione attraverso relazioni sociali e industriali partecipative ed un nuovo rapporto tra capitale e lavoro che dia pieno riconoscimento al protagonismo dei lavoratori nella vita e negli utili delle imprese, come previsto dall'art. 46 della Costituzione.

La Fondazione ha tra i propri obiettivi la valorizzazione della memoria di Franco Marini, promuovendo studi e ricerche sulla sua vita e opera, con particolare attenzione al suo contributo nel campo sindacale, politico ed istituzionale.

La Fondazione non può distribuire utili, è apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di fini di promozione culturale e di solidarietà sociale, nonché di pubblica utilità.

A tali fini la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può instaurare rapporti di collaborazione con Istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati e del settore non profit come anche stipulare convenzioni e contratti che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione si propone di svolgere attività di gestione di eventi ed è responsabile dell'organizzazione, della promozione e dell'amministrazione degli eventi culturali che reputerà utili alla diffusione ed alla crescita della cultura sindacale, del lavoro, della partecipazione e della legalità.

La Fondazione intende, altresì, programmare l'impostazione e la gestione di attività dirette a promuovere il confronto culturale e politico, creando un ambiente favorevole alla circolazione ed allo scambio di idee e conoscenze, favorendo processi in rete con altri Enti, usufruendo di strumenti di ricerca/analisi/studio anche mediante l'attivazione di seminari, convegni, mostre, incontri, procedendo alla pubblicazione di atti o di documenti e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli Enti pubblici di riferimento.

La Fondazione potrà creare, gestire e promuovere workshop, momenti culturali e di dialogo su temi sociali e sindacali, nonché svolgere tutte le ulteriori attività che l'Ente Fondatore, attraverso la Segreteria Nazionale della Cisl, deciderà di affidare alla Fondazione stessa.

La Fondazione potrà, inoltre, curare e mantenere un archivio storico finalizzato a mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio archivistico, librario, storico, culturale, documentale e multimediale riferito alla vita pubblica di Franco Marini e, più in generale, all'esperienza

della Cisl e del movimento sindacale dalla sua nascita ai giorni d'oggi.

Coerentemente alle proprie finalità culturali, scientifiche, sociali, educative, la Fondazione può collegarsi e collaborare con Istituti scolastici ed Università pubbliche e private; organizzare o partecipare ad iniziative di qualunque natura; incentivare e sottoscrivere protocolli, scambi e gemellaggi; nonché ogni altra attività idonea ovvero di supporto ai propri obiettivi statutari.

La Fondazione, per l'attuazione degli scopi di cui sopra, potrà istituire premi e borse di studio.

ART. 4 PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è rappresentato dall'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e largito dall'Ente Fondatore che, con delibera di Segreteria, definirà di anno in anno la dotazione annuale da fornire alla Fondazione per la realizzazione degli obiettivi assegnati. La quota di 1/3 (un terzo) del patrimonio iniziale è destinato a costituire il Fondo di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi. Il Fondo di garanzia indisponibile troverà separata indicazione nello stato patrimoniale della Fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato con ogni entrata con tale specifica destinazione, comprese le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Il patrimonio sarà altresì composto dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera l'incremento del patrimonio e decide in merito agli investimenti da effettuare attraverso di esso; decide, altresì, in merito alle elargizioni che pervenissero alla Fondazione, a qualsiasi titolo, nel modo che riterrà più sicuro e proficuo. La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati nonché gli utili di eventuali iniziative promosse.

I ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini istituzionali.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Costituiscono risorse per la gestione della Fondazione:

- a) i redditi e proventi del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) i redditi e proventi dei beni mobili e immobili posseduti, che non facciano parte del patrimonio;

c) le somme, donazioni, elargizioni, lasciti che qualsiasi soggetto, pubblico o privato eroghi, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) i mobili ed immobili che, da qualsiasi soggetto e a qualsiasi titolo, pervengano alla Fondazione, senza specifica destinazione al patrimonio;

e) i proventi derivanti da protocolli d'intesa e dall'eventuale svolgimento, senza fini di lucro, di attività direttamente connesse alla realizzazione delle finalità della Fondazione;

f) ogni altra entrata o provento, inclusi gli avanzi gestionali, le donazioni di denaro o di beni mobili e immobili, le elargizioni e i lasciti, i contributi pubblici o privati - non specificatamente destinati ad incrementare il patrimonio - costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- A) il Consiglio di Amministrazione;
- B) il Presidente;
- C) il Comitato Tecnico Scientifico (ove costituito e nominato);
- D) il Revisore dei Conti.

Resta nelle facoltà del Presidente la possibilità di istituire un Segretario Generale, incaricato di sovrintendere alla gestione tecnico-organizzativa della Fondazione.

ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DURATA

L'Ente Fondatore nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, che restano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da parte dell'Ente Fondatore.

Ogni qualvolta venga meno un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Ente Fondatore provvederà alla designazione del sostituto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono senza compenso.

Il Presidente e i Consiglieri decadono per il venire meno dell'iscrizione alla Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), nominati dall'Ente fondatore.

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori.

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- si occupa del reperimento dei fondi;

- delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili ed immobili;
- delibera sugli incrementi patrimoniali;
- si occupa del personale (ad esempio l'assunzione, il licenziamento, il trattamento giuridico ed economico) che lavora presso la Fondazione;
- delibera le modifiche statutarie con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, subordinatamente al preventivo parere vincolante dell'Ente Fondatore, ovvero a seguito di esplicita richiesta del medesimo;
- delibera lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- delibera gli eventuali compensi da attribuire agli organi sociali, eccetto per il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione, secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 6 del presente statuto;
- redige, entro il mese di marzo, una bozza del bilancio della Fondazione, che sarà approvato nei termini di cui al successivo art. 13;
- approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario;
- redige ed approva eventuali regolamenti;
- può attribuire al Presidente particolari poteri in aggiunta a quelli attribuitigli dal presente statuto;
- delibera le spese di gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici compiti a taluno dei suoi membri ed a terzi esterni alla Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

La convocazione avviene di norma, con lettera raccomandata anche consegnata a mano e firmata per ricevuta, e/o tramite comunicazione via email, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, ovvero 2 (due) giorni nei casi di urgenza, presso l'indirizzo indicato da ciascun membro.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione (audio e/o video).

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e/o collegati in video o audio conferenza, mentre è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) per le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza o con delega a terzi.

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere trascritti su apposito registro, con vidimazione iniziale, e firmati in originale dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente ha rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, nei casi di necessità e urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica dell'operato.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- * cura l'esecuzione, con firma singola, delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- * controlla l'andamento amministrativo e burocratico della Fondazione;
- * verifica l'osservanza dello statuto.

Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione necessari allo svolgimento dell'attività e dell'operatività della Fondazione nonché, eventualmente, anche quei poteri di straordinaria amministrazione che il Consiglio riterrà di attribuirgli.

Il Presidente, per specifici compiti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri e di soggetti esterni alla Fondazione, anche conferendo idonee procure.

Nel caso in cui si tratti di questioni di particolare rilevanza ovvero attinenti alla straordinaria amministrazione, la nomina di soggetti esterni sarà deliberata dal Consiglio, su proposta del Presidente.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono delegate dallo stesso ad un Consigliere. Qualora ciò non risultasse possibile, l'Ente Fondatore indicherà il nominativo del Consigliere al quale vengono attribuite, temporaneamente, le funzioni vicarie del Presidente.

Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 11 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione della Segreteria Nazionale della Cisl, può nominare e revocare i componenti di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero variabile di membri.

La durata in carica di ciascun componente del Comitato Tecnico Scientifico viene indicata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina e può essere a tempo determinato od indeterminato.

Ciascun componente del Comitato Tecnico Scientifico può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, così come può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, con comunicazione da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'indirizzo della sede legale della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di promuovere, attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative della Fondazione e di fornire pareri non vincolanti sulle attività della Fondazione, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico devono essere trascritti su apposito registro, con vidimazione iniziale, e firmati in originale dal Presidente e dal segretario della riunione.

I Presidenti della Fondazione Tarantelli e della Fondazione Pastore fanno parte di diritto del Comitato Tecnico Scientifico (ove costituito e nominato).

ART. 12 REVISORE DEI CONTI

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Ente Fondatore, che ne determina altresì il compenso. Esso è scelto fra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica 4 (quattro) anni ed è confermabile nell'incarico per un periodo equivalente a quello della prima nomina, senza limitazioni temporali circa la detta confermabilità.

In caso di cessazione dalla carica durante il quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina. Il Revisore dei Conti che subentra dura in carica per la residua parte del quadriennio in corso.

Più in particolare il Revisore dei Conti:

- * vigila sul rispetto dello statuto e della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo corretto funzionamento;
- * verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri;
- * partecipa, su invito, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- * esprime parere sul bilancio di esercizio.

In caso di rilievi significativi - contabili, amministrativi, legali e/o gestionali - il Revisore dei Conti segnalerà le problematiche rilevate al Consiglio di Amministrazione ed all'Ente Fondatore.

ART. 13 CONTABILITA' E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Ha pertanto inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Una prima bozza del bilancio deve essere resa disponibile entro il mese di marzo di ciascun anno, ai sensi del precedente art. 8.

La contabilità deve essere tenuta mediante scritture cronologiche e sistematiche, con il metodo della partita doppia, e con tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti con le modalità di cui agli artt. 2216 e 2217 cod.civ.

Il bilancio deve essere redatto secondo lo schema civilistico, con redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Deve inoltre essere accompagnato da una relazione sulla gestione e da una relazione del Revisore dei Conti, al quale deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua approvazione. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero imputati a patrimonio, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di esercizio deve essere riportato sul libro degli inventari e sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, in allegato al verbale della riunione di approvazione del medesimo.

Il bilancio deve essere comunicato all'Ente Fondatore almeno quindici giorni prima ed entro quindici giorni dopo la sua approvazione formale.

Il bilancio, in forma sintetica (stato patrimoniale e conto economico) sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione.

ART. 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, ma subordinatamente a specifica richiesta dell'Ente Fondatore, il Consiglio di Amministrazione stesso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anch'essi su indicazione dell'Ente Fondatore.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i riferimenti alla Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl, ovvero all'Ente Fondatore, contenuti nel presente statuto, restano validi fino a quando la medesima Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl

continuerà ad esistere autonomamente.

Nel caso in cui la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl dovesse confluire, mediante fusione o accorpamento, in altre organizzazioni o soggetti - anche con modifica di denominazione e/o di codice fiscale - i riferimenti alla medesima Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - Cisl od all'Ente Fondatore, di cui al presente statuto, si intenderanno fatti unitariamente e unicamente, ai soli componenti dell'organismo esecutivo del nuovo soggetto che ne risulterà, i quali esprimeranno validamente le loro decisioni a maggioranza assoluta.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno di competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

ART. 17 CLAUSOLA ARBITRALE

Se le parti saranno d'accordo, in alternativa alla via giudiziale ordinaria, ad eccezione delle materie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, potranno deferire le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati, uno da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri nominati.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si applicano gli articoli 14 e seguenti cod.civ. e le altre disposizioni di legge in materia.

Firmato: Luigi Sbarra

Daniilo Battista

Silvia Paternoster

Luca Palumbo

Certifico io sottoscritto Dottor Luca Palumbo, Notaio in Roma, con studio in Via Costantino Morin n. 12, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti e munito delle prescritte firme; consta di undici pagine;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato n. 5544 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino

al 23 novembre 2026.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti, in esenzione dall'imposta di bollo.

Roma, 22 novembre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Palumbo